

LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE ESTERNO PRESSO LE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 18 D.L. N. 112/2008 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 133/2008

Il provvedimento che fissa i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dovrà contenere le seguenti disposizioni:

- deve essere prevista la predisposizione di un apposito *avviso pubblico* nel quale debbono essere evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico,
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

Nel medesimo avviso deve inoltre essere individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;

- deve essere dettagliatamente disciplinata la procedura comparativa che l'ufficio competente o la commissione all'uopo costituita dovrà seguire per la valutazione dei *curricula* presentati, evidenziando gli elementi che andranno ad essere valutati (ad es: qualificazione professionale; esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico; eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso; ecc.);
- dovranno essere specificati gli incarichi che resteranno esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità;
- dovrà essere prevista una procedura per la verifica da parte del soggetto responsabile dell'incarico dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico stesso, in particolare la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, nonché la possibilità, in caso di inadempienza, di chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero di risolvere il contratto in caso di risultati del tutto insoddisfacenti;
- dovrà essere prevista una adeguata pubblicità tramite il sito della società e attraverso altri mezzi di comunicazione dell'avviso sopra citato e dell'esito della procedura comparativa. Si evidenzia che ai sensi dell'art.3, comma 18, della legge 244/07 i contratti relativi agli incarichi conferiti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web e in caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del soggetto preposto.

Per maggiori dettagli in merito occorre fare riferimento alla seguenti disposizioni normative:

- art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e come sostituito dall'art. 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione;
- dell'art.3, comma 18, della legge 244/07